

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVII LEGISLATURA

---

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (361)**

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### **1.500 (testo 2)/1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.500 (testo 2), al capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «tre mandati» con le seguenti: «due mandati».*

---

##### **1.500 (testo 2)/2**

BLUNDO

*All'emendamento 1.500 (testo 2), nel capoverso 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il limite di cui alla presente legge si applica al presidente e ai componenti della giunta nazionale del CONI e al presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**1.500 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242). – 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI"».

---

**1.100**

CARRARO

*Al comma 1, capoverso «2.», al terzo periodo sostituire le parole: «due mandati» con le seguenti: «tre mandati» e sopprimere le parole da: «È consentito un terzo mandato» fino a: «il termine di otto anni.».*

---

**1.101**

DI GIORGI

*Al comma 1, capoverso «2», sopprimere il penultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «2», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**Art. 2.**

**2.500 (testo 2)/1**

BLUNDO

*All'emendamento 2.500 (testo 2), nel capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «tre mandati» con le seguenti: «due mandati»;*

b) *sostituire le parole: «in numero comunque non superiore a 5» con le seguenti: «in numero compreso fra 2 e 5, e comunque proporzionato al numero degli associati alle singole Federazioni nazionali e delle discipline sportive associate. Il voto è segreto e ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze per gli organismi dirigenti del CONI e delle Federazioni nazionali».*

---

**2.500 (testo 2)/2**

CONTE, DALLA TOR, Elena FERRARA, PUGLISI

*All'emendamento 2.500 (testo 2), dopo le parole: «non superiore a 5» inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano un sistema di votazione a più livelli, l'esercizio del diritto di voto per delega, di cui al periodo precedente, è esercitato esclusivamente nel primo livello di votazione».*

---

**2.500 (testo 2)/3**

BLUNDO

*All'emendamento 2.500 (testo 2), nel comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «non superiore a 5» inserire il seguente periodo: «Il voto è segreto e ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze per gli organismi dirigenti del CONI e delle Federazioni nazionali».*

---

**2.500 (testo 2)/4**

BLUNDO

*All'emendamento 2.500 (testo 2), dopo le parole: «non superiore a 5» inserire il seguente periodo: «Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze per gli organismi dirigenti del CONI e delle Federazioni nazionali».*

---

**2.500 (testo 2)/5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 2.500 (testo 2), dopo il capoverso comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle Associazioni di Promozione Sociale sportive e alle altre associazioni sportive che abbiano già stabilito tali procedure all'interno del proprio statuto».*

---

**2.500 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi

delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3, e all'articolo 4, comma 1, sostituire infine le parole: «di cui all'articolo 1», con le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge».*

*Conseguentemente all'articolo 4:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge»;

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati»;

*sopprimere il comma 5.*

---

## **2.100**

CARRARO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «2.» con il seguente:*

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Lo statuto di ciascuna Federazione prevede norme che, in funzione della dimensione e della struttura organizzativa della Federazione, garantiscano segretezza, democraticità e reale rappresentatività del voto, evitando concentrazioni di deleghe. Entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, il CONI verifica che gli statuti delle Federazioni corrispondano ai suddetti criteri e, nei casi in cui le Federazioni non abbiano provveduto, nomina un Commissario *ad acta* che provvede entro 60 giorni. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati».

---

## 2.300

LA RELATRICE

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.*

---

## 2.0.500 (testo 2)/1

BLUNDO

*All'emendamento 2.0.500 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 2, al comma 2 sostituire le parole: «tre mandati» con le seguenti: «due mandati»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 3 sostituire le parole: «tre mandati» con le seguenti: «due mandati»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 3-bis» al comma 4 sostituire le parole: «in numero comunque non superiore a 5» con le seguenti: «in numero comunque non superiore a 1. Il voto è segreto e non può essere espressa più di una preferenza»;*

d) *al comma 5 sostituire le parole: «possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati» con le seguenti: «possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato purché ne abbiano svolto soltanto uno».*

---

## 2.0.500 (testo 2)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Modifica dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Organi del Comitato italiano paralimpico*). – 1. Sono organi del Comitato italiano paralimpico (CIP):

a) il consiglio nazionale;

- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

3. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

4. Al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a 5. Qualora le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate, nonché agli enti di promozione sportiva".

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIP adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 3-bis, comma 4, primo periodo, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi della data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

## **2.0.100**

CARRARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Il limite dei mandati non si applica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione sportiva nei quali le risorse pubbliche, come il contributo del CONI, dello Stato e degli Enti Pubblici locali e periferici, rappresentano meno del 20% del totale delle entrate delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Società sportive affiliate. Tale eventualità si deve verificare nei bilanci, che sono approvati dal CONI negli ultimi 5 anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Associata o un Ente di Promozione sportiva ha entrate pubbliche nei bilanci di un anno superiori al 20%, all'organismo stesso si applica il limite dei mandati pre isti dalla presente legge.»

---

## **2.0.101**

CARRARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. Il limite dei mandati non si applica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione sportiva nei quali le risorse pubbliche, come il contributo del CONI, dello Stato e degli Enti Pubblici locali e periferici, rappresentano meno del 15% del totale delle entrate delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Società sportive affiliate. Tale eventualità si deve verificare nei bilanci, che sono approvati dal CONI negli ultimi 5 anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Associata o un Ente di Promozione sportiva ha entrate pubbliche nei bilanci di un anno superiori al 15%, all'organismo stesso si applica il limite dei mandati previsti dalla presente legge.»

---



**2.0.102**

CARRARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il limite dei mandati non si applica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione sportiva nei quali le risorse pubbliche, come il contributo del CONI, dello Stato e degli Enti Pubblici locali e periferici, rappresentano meno del 10% del totale delle entrate delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Società sportive affiliate. Tale eventualità si deve verificare nei bilanci, che sono approvati dal CONI negli ultimi 5 anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Associata o un Ente di Promozione sportiva ha entrate pubbliche nei bilanci di un anno superiori al 10%, all'organismo stesso si applica il limite dei mandati previsti dalla presente legge.».

---

**2.0.103**

CARRARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il limite dei mandati non si applica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione sportiva nei quali le risorse pubbliche, come il contributo del CONI, dello Stato e degli Enti Pubblici locali e periferici, rappresentano meno del 5% del totale delle entrate delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Società sportive affiliate. Tale eventualità si deve verificare nei bilanci, che sono approvati dal CONI negli ultimi 5 anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Associata o un Ente di Promozione sportiva ha entrate pubbliche nei bilanci di un anno superiori al 5%, all'organismo stesso si applica il limite dei mandati previsti dalla presente legge.».

---

### **Art. 3.**

#### **3.100**

BOCCHINO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «discipline sportive associate», aggiungere le seguenti: «che ricevono a qualsiasi titolo finanziamenti pubblici per un ammontare superiore al 20 per cento del totale delle entrate, calcolato come media del quadriennio precedente al rinnovo degli organi direttivi».*

---

#### **3.101**

DI GIORGI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 3-bis.**

*(Procedure per l'elezione degli organi del Comitato italiano paraolimpico)*

1. Sono organi del Comitato italiano paraolimpico (Cip):

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta nazionale;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del Cip restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche agli organi direttivi delle strutture territoriali del Cip.

3. Gli statuti delle federazioni sportive paraolimpiche e delle discipline sportive paraolimpiche prevedono le procedure per l'elezione del

presidente e dei membri degli organi direttivi. Ogni votante, oltre al proprio, può esprimere solo un altro voto per delega. Il voto è segreto. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva.

4. I limiti di cui al comma 2, quarto periodo, e al comma 3, quinto periodo, non si applicano agli organi direttivi nazionali e territoriali del Comitato italiano paraolimpico, delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.

5. Entro quattro mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Cip e le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui al presente articolo."».

---

## Art. 4.

### 4.100

CARRARO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi del CONI e delle Federazioni Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a livello centrale e periferico, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in carica, possono svolgere, se al primo mandato non più di ulteriori due mandati, se in carica da due o più mandati, non più di un ulteriore mandato».

---

### 4.101

CARRARO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**4.102**

BLUNDO, CASTALDI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per coloro che ricoprono le medesime cariche da un periodo pari o superiore a dieci anni».*

---

**4.103**

CARRARO

*Sopprimere il comma 5.*

---